



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile

R.G.4104 /2015

il Giudice Delegato,

letto il ricorso;

letta la documentazione allegata;

visti gli att. 6 e ss. L. 3/2012 e s.m.i. ed in particolare l'art. 9, comma 2 e 3ter;

ritenuto necessario procedere alla nomina di professionista come richiesto dalla parte ricorrente al fine di redigere la relazione prescritta dalla normativa a fronte della domanda di liquidazione formulata dal ricorrente stesso;

ritenuto altresì necessario provvedere sulla domanda di sospensione della procedura esecutiva;

OSSERVA

quanto alla nomina del professionista: si ritiene opportuno procedere individuando professionista noto all'ufficio, scelto tra i curatori fallimentari che nel corso degli anni hanno collaborato con il tribunale non essendo vincolante l'indicazione di professionista specifico da parte del debitore;

quanto alla sospensione delle procedure esecutive; per il caso di proposizione di procedure di liquidazione nelle quali i beni immobili fanno parte del compendio da liquidare ed in mancanza di offerte irrevocabili all'acquisto, si ritiene opportuno non disporre alcuna sospensione in quanto la stessa procedura esecutiva costituisce liquidazione del bene e l'eventuale ricavato ben potrà essere acquisito all'attivo della procedura per essere



distribuito ai creditori sulla base del piano di liquidazione senza aumentare i costi della stessa;

P.T.M.

nomina quale professionista incaricato la dott.ssa Lucia Valentina Tomarchio;

respinge la domanda di sospensione della procedura esecutiva.

si comunichi.

Pavia, il 09/02/2016

il Giudice Delegato

Andrea Balba

